

## REGIONE ABRUZZO

### **L.R. 10/08/2010, n. 40 (TITOLO II - Funzionamento dei gruppi consiliari)**

*Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.*

---

Publicata nel B.U. Abruzzo 13 agosto 2010, n. 13 straord.

---

(...)

---

#### TITOLO II (55)

##### Funzionamento dei gruppi consiliari

##### Capo I - Disposizioni generali

##### Art. 38

*Oggetto (56).*

1. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, per l'assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilità di risorse e strutture, nonché contributi a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale, secondo le linee-guida sul rendiconto di esercizio annuale approvate con la Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, che costituiscono parte integrante della presente legge (Allegato B), per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina il tetto massimo per le spese a consumo dei gruppi a carico dell'ente relativamente a spazi, arredi, utenze fisse e telefoniche fisse, attrezzature d'ufficio ed informatiche, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e parametrando le spese del consigliere regionale a quelle del dirigente e le spese del restante personale del gruppo a quelle delle rispettive figure omologhe della struttura amministrativa.

3. La parte di spesa che eccede il tetto massimo stabilito di cui al comma 2 resta a carico di ciascun gruppo che provvede al relativo pagamento con i contributi allo stesso assegnati ai sensi dell'articolo 39.

---

(55) Il presente Titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter) è stato così introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II. Il testo del Titolo sostituito era il seguente: «TITOLO II - Spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 38 - Contributi ai gruppi consiliari 1. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, a ciascun Gruppo consiliare, per l'assolvimento delle proprie funzioni, sono assegnati la disponibilità di strutture e personale nonché contributi a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo pari allo stanziamento iscritto nello specifico capitolo del bilancio del Consiglio regionale. 2. I contributi di cui al comma 1 si articolano in: a) contributi finanziari; b) contributi sostitutivi. 3. Con apposito regolamento sono fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), sulla base dei principi generali stabiliti dal capo II del presente titolo.

Capo II - Contributi finanziari Art. 39 - Ripartizione dei contributi. 1. L'Ufficio di Presidenza suddivide tra i gruppi le risorse disponibili nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità. 2. In caso di variazione del numero dei gruppi consiliari o della consistenza numerica degli stessi, l'Ufficio di presidenza provvede alla determinazione del contributo o della nuova misura del contributo con effetto dalla data della comunicazione della variazione al Consiglio. 3. L'Ufficio di Presidenza dota ciascun gruppo di locali adeguatamente arredati, avuto riguardo alla loro consistenza numerica.

Art. 40 - Rendicontazione. 1. Ciascun gruppo consiliare presenta annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione illustrativa sull'impiego dei contributi finanziari. 1-bis. I contributi assegnati ai gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettere a) e b), sono rendicontati con un unico documento in quanto tali somme possono essere usate per coprire, indistintamente, sia le spese per il funzionamento che le spese per il personale.

Art. 41 - Quota fissa. 1. A ciascun gruppo è assegnata una quota di risorse pari al quoziente tra il 10% della somma annua disponibile ai sensi dell'articolo 38, comma 1 ed il numero dei gruppi regolarmente costituiti in Consiglio.

Art. 42 - Quota variabile. 1. Il 90% della somma annua che residua a seguito delle operazioni di cui all'articolo 41 è assegnato a ciascun gruppo in proporzione al numero dei componenti. A tal fine l'Ufficio di Presidenza determina un quoziente di assegnazione pari alla somma residua da assegnare suddivisa per il numero dei consiglieri in carica. 2. A ciascun Gruppo è riconosciuto un importo determinato moltiplicando il quoziente di assegnazione di cui al comma 1 per il numero dei componenti.».

(56) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

---

## Capo II - Contributi di funzionamento ai gruppi consiliari

### Art. 39

#### *Ripartizione dei contributi (57).*

1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo complessivo da erogare a titolo di contributo per il funzionamento ai gruppi consiliari, a decorrere dal primo gennaio 2013, è stabilito, al netto delle spese per il personale assegnato a ciascun Gruppo, in euro 5.000,00 per Consigliere maggiorato, ai fini di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente, di un importo pari ad euro 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina annualmente l'importo complessivo spettante a ciascun Gruppo che è dato dalla somma dei seguenti importi:

a) quota pari ad euro 5.000,00, per il numero dei componenti il Gruppo;

b) quota determinata moltiplicando il coefficiente 0,05 per il numero degli abitanti della Regione, dividendo il prodotto ottenuto per il numero dei Consiglieri regionali e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero dei componenti il Gruppo.

3. In caso di variazione della consistenza numerica del Gruppo, l'importo è rideterminato dalla data di comunicazione della variazione al Consiglio regionale.

4. Sono esclusi dall'assegnazione dei contributi i Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti all'esito delle elezioni ed il Gruppo misto.

5. I Gruppi consiliari non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

---

(57) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

---

#### Art. 40

##### *Personale dei gruppi (58).*

1. Ai fini di quanto disposto dall' *articolo 2, comma 1, lettera h) del D.L. n. 174/2012*, convertito con modificazioni dalla *L. 213/2012*, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda complessivamente il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere. Con il medesimo atto ripartisce il budget complessivamente determinato fra i gruppi consiliari.

2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, nonché quello assunto con contratto a tempo determinato dal Consiglio Regionale, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.

3. In sede di prima applicazione del comma 1, e con riferimento alla nona Legislatura in corso, l'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa ivi stabilito, determina i budget dei gruppi tenendo conto della spesa derivante dai rapporti di lavoro flessibile e delle altre tipologie di rapporto di lavoro, di cui al comma 2, in essere alla data del 30 novembre 2013.

4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della Legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

5. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall' *articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

---

(58) Articolo così sostituito dall' *art. 32, comma 1, L.R. 20 novembre 2013, n. 42*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma 1 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Personale. 1. Ai fini di quanto disposto dall' *articolo 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012*, convertito con modificazioni dalla *L. 213/2012*, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, per le legislature successive a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere.

2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.

3. Al fine di salvaguardare per la corrente legislatura regionale i contratti in essere alla data del 23 dicembre 2012, la spesa per il personale dei gruppi è determinata entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della *legge di conversione 213/2012* corrispondente alla configurazione organizzativa di cui alla tabella B allegata alla *legge regionale 9 maggio 2001, n. 18* (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e, in ogni caso, non può essere oggetto di alcun incremento.

4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.». Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) era stato introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno

successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

---

### Capo III - Rendicontazione dei contributi

#### Art. 41 *Rendicontazione (59).*

1. A decorrere dall'esercizio 2013, ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello di rendicontazione di cui all'Allegato B. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto di esercizio annuale è corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente del Gruppo che ne assume la responsabilità, nella quale si dà atto delle spese sostenute da ciascun Gruppo, supportate da formale documentazione contabile allegata alla relazione stessa.
3. Ciascun gruppo trasmette entro il 30 gennaio di ogni anno il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell'inoltro alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell' *art. 1 del d.l. n. 174/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *L. n. 213/2012*(60).
4. A fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo, per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'evento a cura di colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo.
5. In caso di scioglimento di un Gruppo ovvero nel caso in cui lo stesso non risulti essere presente nella nuova legislatura, colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo, entro sessanta giorni, è tenuto a trasferire al patrimonio del Consiglio regionale l'attivo patrimoniale eventualmente esistente.
6. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del Gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

---

(59) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

(60) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 28 novembre 2014, n. 42*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della medesima legge).

---

#### Art. 42 *Obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate (61).*

1. Il Gruppo consiliare ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate al verificarsi di una delle seguenti irregolarità:

a) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa;

b) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 41, comma 3;

c) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello ed alle linee guida di cui all'articolo 41, comma 1.

---

(61) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 4, comma 1, L.R. 28 novembre 2014, n. 42*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 42. Decadenza. 1. Il Gruppo consiliare decade dal diritto di erogazione dei contributi per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità:

a) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 41, comma 3;

b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello ed alle linee guida di cui all'articolo 41, comma 1;

c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa.

2. La decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate a carico del bilancio del Consiglio regionale.».

---

Art. 42-bis  
*Trasparenza (62).*

1. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla delibera della sezione regionale della Corte dei Conti, con la quale si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo, su apposito spazio del sito istituzionale del Consiglio regionale.

---

(62) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

Art. 42-ter  
*(Istituzione del Sistema Informativo (63)).*

1. È istituito il Sistema Informativo nel quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo a beneficio dei Gruppi.
  2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su apposito spazio del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.
  3. Il Sistema Informativo di cui al comma 1 è alimentato e gestito da ciascun Gruppo consiliare sotto la propria responsabilità.
  4. Alla predisposizione del Sistema Informativo di cui al comma 1 provvede la Struttura del Consiglio regionale competente nel settore dell'informatica.
- 

(63) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall' *art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

(...)